PRESIDENTE. Onorevole Caldara, poichè ella è ora presente, l'avverto che l'onorevole Cappa Paolo ha presentato un emendamento identico al suo, e l'ha testè svolto. Intende parlare anche lei?

CALDARA. Ho poco da aggiungere, per svolgere il mio emendamento. Mi pare che le ragioni siano molto ovvie. Si tratta di semplificare le operazioni elettorali, di eliminare molte ragioni di nullità, e sopratutto di dare una espressione molto più facile del voto degli elettori. Quindi non credo di dover tediare la Camera col dir altro in sostegno del sistema.

PRESIDENTE. Vi è ancora l'emendamento dell'onorevole Fantoni, il quale propone aggiungere: « Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore nel dare la preferenza, può scrivere uno dei due ».

Quest'emendamento è firmato anche dagli onorevoli Baracco, Brusasca, Termini, Banderali, Aldisio, Micheli, Angelini, La Rosa, Uberti, Fino, Grandi Achille.

L'onorevole Fantoni ha facoltà di svolgerlo.

FANTONI. Il mio emendamento ha lo scopo di facilitare l'esercizio del voto da parte degli elettori.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, vuol dare il suo avviso?

CASERTANO, *relatore della maggioranza*. Trattasi di questione puramente tecnica di cui talvolta abbiamo ragionato, pro e contro la tesi.

Ma ecco la ragione per la quale non possiamo accogliere questo emendamento: siccome il voto di preferenza può essere espresso non solo col nome, ma anche col numero, ed il numero è comune a più d'una lista, potrebbe accadere che il numero espresso non possa indicare la lista a cui si riferisce...

Voce da sinistra. Ma vi è detto il nome!

CASERTANO, *relatore della maggioranza*. Ma allora dimezzate il diritto!

D'altra parte chi sa scrivere un nome deve potere indicare anche il simbolo, deve avere la cognizione necessaria per indicare il simbolo; quindi la sola indicazione, della preferenza senza la designazione del simbolo, si può prestare ad equivoci, ad abusi e a simulazioni.

Ripeto, che non abbiamo nessuna prevenzione contro la proposta (*Commenti*), ci siamo dovuti convincere che nella pratica la proposta si può prestare a più di un equivoco, ed è per questo che non vogliamo accettare la responsabilità che l'emendamento sia votato per le conseguenze che ne possono derivare.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, quale è il suo avviso sull'emendamento dell'onorevole Fantoni? L'emendamento dell'onorevole Fantoni dice: « Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore nel dare la preferenza, può scrivere uno dei due ».

CASERTANO, *relatore della maggioranza*. Non abbiamo difficoltà ad accettarlo, perchè il candidato è noto, e si capisce che la indicazione di uno dei cognomi è sufficiente per la identificazione.

PRESIDENTE. Quale è il pensiero del Governo?

ACERBO, *sottosegretario di Stato per la presidenza del Consiglio dei ministri*. Aderisco alle dichiarazioni del relatore.

PRESIDENTE. Onorevole Cappa, mantiene il suo emendamento?

CAPPA PAOLO. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Rileggo il quarto comma dell'articolo 71.

« L'elettore deve recarsi ad uno dei tavoli a ciò destinati e votare tracciando nella scheda un segno a matita nera sul contrassegno rispondente alla lista da lui prescelta. Ha anche facoltà di scrivere, colla stessa matita nera, nelle apposite linee tracciate nella parte centrale, il cognome di uno o due o tre candidati compresi nella stessa lista al quale voglia dare il voto di preferenza; e, in caso di identità di cognome fra candidati della stessa lista, anche il nome e, ove occorra, la paternità ».

Su questo comma non è stato presentato alcun emendamento sostitutivo.

Lo metto a partito.

(*È approvato*).

Metto adesso a partito l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Fantoni: « Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore nel dare la preferenza, può scrivere uno dei due ».

Quest'emendamento è accettato dal Governo e dalla Commissione.

(*È approvato*).

Metto adesso a partito l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Caldara, non accettato nè dal Governo nè dalla Commissione: « Ove l'elettore non abbia segnata veruna lista e abbia solo scritto una o più preferenze, s'intenderà dato il voto a quella lista che comprende il cognome o i cognomi indicati ».

(*Dopo prova e controprova l'emendamento è approvato*).